



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

Provincia di Padova

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE INTEGRATO “IL GIARDINO”

sito in Via L. da Vinci, 4 a NOVENTA PADOVANA (PD)

PERIODO 01.09.2023-31.07.2025

CIG 9920442FB4

“CPV 85320000-8 - Servizi Sociali”

ALLEGATO A)

SCHEMA DI CONVENZIONE/CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Culturale n. .. (reg. gen. ...)
del .././....

TITOLO I: OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 3 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO
- ART. 4 SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI
- ART. 5 CALENDARIO ED ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO
- ART. 6 MODALITA' DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI
- ART. 7 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE
- ART. 8 RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
- ART. 9 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA IMMOBILIARE E DOTAZIONE DI ARREDI
- ART. 10 PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

TITOLO II: RAPPORTI ECONOMICO FINANZIARI

- ART. 11 RAPPORTI ECONOMICO FINANZIARI
- ART. 12 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

TITOLO III: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E IMPEGNI DEL CONCEDENTE

- ART. 13 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 14 OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 15 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
- ART. 16 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA
- ART. 17 ONERI A CARICO DEL COMUNE

TITOLO IV: FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

- ART. 18 VALORE E FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO
- ART. 19 CORRISPETTIVI
- ART. 20 REVISIONE PREZZI

TITOLO V: RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

- ART. 21 RESPONSABILITA'
- ART. 22 ASSICURAZIONI

TITOLO VI: ALTRE NORME DI NATURA CONTRATTUALE

- ART. 23 PENALITÀ
- ART. 24 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 25 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- ART. 26 SUBAPPALTO
- ART. 27 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 28 DECADENZA DALLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
- ART. 29 CONTROVERSIE
- ART. 30 RICORSO
- ART. 31 CONEVENZIONE
- ART. 32 CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 33 PROTOCOLLO DI LEGALITA'
- ART. 34 RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione è la gestione del servizio pubblico di asilo nido integrato “Il Giardino” del Comune di Noventa Padovana.

L’asilo nido del Comune di Noventa Padovana è ad oggi funzionante e con capacità recettiva di 29 utenti come da accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. 32/90 così come modificato dalla L.R. Veneto n. 6/2017, con possibilità di ammissioni superiore ai posti effettivamente autorizzati in misura non superiore al 20%, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 2 della L.R. 32/90 – servizio autorizzato all’esercizio (rinnovo) con atto amministrativo del Comune di Noventa Padovana n. 14 del 19/10/2020.

Il rapporto numerico adulto-bambino segue la normativa regionale che, al momento della redazione del presente Capitolato, fissa in 1/8 lo standard per i gruppi di bambini con età superiore ai 12 mesi.

Il rapporto numerico educatore-bambino e il numero complessivo di bambini accoglibili potrebbero variare in base a disposizioni emanate dalle autorità competenti (es. Stato, Regione, Servizio Sanitario Nazionale etc.) anche per fronteggiare stati di emergenza temporanea o prolungata.

Al riguardo qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l’obbligo di adeguarvisi, senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi unitari rispetto a quelli di aggiudicazione, né rivalere diritto ad eventuale risarcimento di danni.

La gestione del servizio deve essere svolto dal Concessionario nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, nonché del regolamento comunale relativo all’asilo nido integrato, del progetto educativo, della carta dei servizi e delle norme sanitarie.

Nell’eventualità che il Consiglio Comunale modifichi il predetto Regolamento lo stesso dovrà essere accettato e applicato dal Concessionario.

Il servizio di asilo nido integrato è rivolto ai bambini dai 12 mesi ai 36 mesi d’età ed ha la finalità di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni coinvolte e con il territorio, integrando e supportando l’azione educativa della famiglia. In tal senso il progetto educativo ha il delicato compito di interpretare i bisogni dei bambini, e, pertanto, di calibrare, anche in accordo con la famiglia, ogni intervento didattico - educativo sulla base delle esigenze proprie dell’infanzia.

Il quadro delle prestazioni minime richieste è la gestione delle attività qui di seguito riportate:

- Servizi EDUCATIVI;
- Attività AUSILIARIE, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione;
- Attività di SOMMINISTRAZIONE PASTI;
- Fornitura di PRESIDI IGIENICI- SANITARI;
- GESTIONE AMMINISTRATIVA in ordine: elaborazione e riscossione delle tariffe mensili da applicare agli utenti sulla base di quanto disposto con provvedimento di Giunta Comunale, gestione e presa in carico di eventuali situazioni di recupero coattivo delle somme, e con interruzione del servizio, previa comunicazione al Comune concedente (*ai sensi dell’articolo 5 del vigente Regolamento per la fruizione del servizio di asilo nido integrato comunale*).
- Altre eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario e rispondenti alla “mission” del servizio.

Il concessionario, per tutta la durata del contratto, deve incentrare la propria attività sui seguenti criteri gestionali:

- sviluppare un servizio qualitativamente elevato, anche innovativo, rispondente ai bisogni dei bambini/e, e delle loro famiglie, capace di garantire la realizzazione delle finalità cui il servizio di asilo nido è deputato, in raccordo con altre risorse e servizi presenti sul territorio e in stretta relazione con la comunità locale e ai processi di inclusione sociale;
- attuare un servizio in grado di attuare soluzioni sempre più flessibili negli interventi e di prossimità alle famiglie, nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
- programmare le attività educative con particolare attenzione alle tematiche ambientali;
- mettere in atto una gestione del servizio tesa all'efficacia ed efficienza, nonché al rispetto di tutte le disposizioni e normative vigenti e future, di qualunque rango;
- supportare l'assetto gestionale ed organizzativo del servizio con un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati, ad un elevato standard di soddisfazione degli utenti e al contenimento dei costi.

La porzione di immobile ad oggi destinato a servizio di asilo nido, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature sono consegnati al Concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, per la gestione dell'attività del servizio oggetto della concessione stessa e delle eventuali proposte innovative e/o sperimentali, connesse ed integrabili con la mission del servizio.

La gestione della struttura e l'erogazione delle prestazioni sono inoltre disciplinati dalle disposizioni di seguito riportate:

- L.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge regionale Regione Veneto n. 32/1990 e s.m.i. avente ad oggetto “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”;
- Legge regionale Regione Veneto n. 22/2002 con oggetto “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie e sociali”
- D.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali” – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali”;
- D.G.R. n. 2067 del 03 luglio 2007 - “L.R. 16 agosto 2002 n. 22 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Applicazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007”
- D.G.R. N.674 del 17.03.2009, - Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Commissione tecnico consultiva –ambito socio sanitario e sociale: modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 84 del 16.01.2007 – Settore servizi alla prima infanzia.L.R. n.22/2002”;
- le “Linee Guida in materia di miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica”, aggiornate con D.D.R. Veneto n. 115 del 03.12.2013, il D.P.C.M. 27.01.1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”.

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di anni due (2), con inizio il 01/09/2023 e con termine il 31/07/2025. Durante la vigenza della concessione il servizio di asilo nido ha inizio il primo giorno feriale di settembre e termina il 31 luglio di ogni anno, fatta salva diversa proposta più estesa da parte del concorrente concessionario.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare la data di avvio del servizio, previo avviso all'impresa concessionaria, senza che la stessa possa vantare alcuna pretesa al riguardo.

La consegna del servizio potrà essere effettuata anche in pendenza della sottoscrizione del

contratto, e l'impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile ad iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Il Comune di Noventa Padovana (PD), si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di modifica della durata del contratto, ai sensi dell'art. 175, comma 1 lett. a) e comma 11 del D.lgs 50/2016, prolungando la durata per un ulteriore 1 (uno anno), esercitando tale facoltà prima dei 120 (centoventi) giorni antecedenti la scadenza naturale del contratto.

Il rinnovo del contratto avverrà agli stessi patti e condizioni del contratto originario, salvo eventuale adeguamento sulla base dell'effettivo numero dei minori, della sede, del periodo di svolgimento e degli eventuali adeguamenti economici relativi all'inflazione, da calcolare in percentuale pari alla variazione annuale dell'indice dei prezzi ISTAT (indice FOI) riferita al mese dell'anno di stipula del contratto.

Il Comune, inoltre, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, nelle more di espletamento delle nuove procedure di affidamento e comunque per un ulteriore periodo non superiore a mesi 6 (sei).

Ai sensi dell'art. 44 della Legge 23/12/1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni, viene escluso il rinnovo tacito del contratto.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di interrompere il contratto al termine dei primi 6 mesi di servizio, a suo insindacabile giudizio e senza onere di qualsivoglia ragione, in ipotesi di servizio insoddisfacente giustificato pure da reclami e contestazioni scritte.

ART. 3 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di Noventa Padovana (PD), disciplinanti il servizio asilo nido integrato, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

E' dovere del concessionario informare al più presto i servizio socio-assistenziali del Comune di residenza del minore, dell'eventuale presenza di manifestazioni di malessere che potrebbe essere sintomo di disagio familiare, ove è opportuno che intervenga il servizio sociale.

Il servizio di asilo nido integrato non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario e in ogni caso nel rispetto del regolamento comunale. Il progetto presentato dal concessionario in sede di gara deve contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio stesso.

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri.

Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono a carico del concessionario che ne risponde in maniera totale.

Il concessionario dovrà redigere, e consegnare entro 3 mesi dall'inizio della concessione e tenere aggiornati durante tutta la vigenza della concessione i seguenti documenti:

- Piano di gestione dell'emergenza;
- Piano di organizzazione degli spazi;
- Piano di gestione dei servizi generali.

I suddetti documenti dovranno essere variati a cura del concessionario su richiesta motivata del Comune.

Il concessionario è tenuto altresì ad attenersi ai criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia previsti dalla delibera di Giunta Regionale del Veneto, di cui sopra.

Il concessionario è inoltre tenuto, entro i primi tre mesi dall'inizio della concessione, alla predisposizione della Carta dei Servizi, in accordo con il Comune, in cui dovranno essere riportati, tra le altre cose, i livelli di qualità e quantità delle prestazioni cui il concessionario si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni (compreso il regime tariffario) che regolano i rapporti con l'utenza. La carta di qualità dei servizi deve essere sottoscritta dal concessionario e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio.

La Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti almeno annuali in modo da mantenerla in coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il Comune modifichi delle condizioni del servizio che abbiano ripercussioni sull'utenza.

Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei servizi sarà a totale carico del Concessionario.

Inoltre il Concessionario dovrà rispettare per tutta la durata di vigenza della concessione tutte le disposizioni del Comune, vigenti e future, contenute sia nel regolamento dell'asilo nido sia in altri atti amministrativi dei vari organi del Comune, riconoscendo espressamente in capo a quest'ultimo una significativa ed essenziale funzione di programmazione e di indirizzo.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, considerandolo fruitore di pubblico servizio.

Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente concessione, dovrà garantire:

- a) il rispetto dell'apertura e dell'orario di funzionamento del servizio;
- b) il rispetto della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività educative ed ausiliarie previste;
- c) la presenza di personale adeguatamente formato, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- d) la selezione, formazione, organizzazione ed aggiornamento del proprio personale;
- e) la fornitura di tutto il materiale idoneo a garantire l'operatività del servizio oltre che degli arredi e attrezzature ad esso necessari;
- f) la gestione dei rapporti con le famiglie, con gli Uffici del Comune di Noventa Padovana e con tutti gli enti e istituzioni in qualche modo interessati;
- g) la gestione della rete con i servizi territoriali;
- h) la gestione, ivi compresa la stipula delle convenzioni secondo la normativa vigente, di eventuali tirocini e di attività di volontariato all'interno della struttura;
- i) la gestione dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale di Noventa Padovana (PD);
- j) la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'immobile;
- k) la realizzazione di attività e servizi sperimentali ed innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili con la struttura stessa e non interferenti con il servizio principale.

L'organizzazione del servizio proposta dovrà essere conforme alle leggi di riferimento, alle quali si rimanda per quanto non esplicitamente indicato nel presente schema di capitolato, al progetto generale del servizio, di cui al presente articolo.

Nell'ammissione degli utenti in relazione ai posti vacanti, è obbligo del Concessionario dare la priorità ai residenti del Comune di Noventa Padovana.

ART. 4 SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

Il servizio di asilo nido integrato comunale non è dotato di cucina interna, pertanto il servizio di refezione giornaliera è a totale carico del concessionario, secondo le tabelle dietetiche e

menù utilizzati per il servizio di asilo nido, validati dal S.I.AN come disposto dalla vigenti Linee Guida Regionali per una sana e corretta alimentazione.

Il servizio deve comprendere la colazione, il pranzo e la merenda.

Saranno a carico del concessionario le seguenti fasi del processo produttivo/distributivo:

- a) fornitura dei pasti in monoporzione attraverso l'individuazione di una Ditta specializzata nel servizio di ristorazione scolastica;
- b) fornitura "diete speciali" a bambini con accertate allergie/intolleranze alimentari, su prescrizione del Medico Pediatra di base e richiesta dei genitori;
- c) fornitura diete "ad alimentazione differenziata" per motivi etico-religiosi, su richiesta dei genitori;
- d) allestimento dei tavoli con posa di idonee tovagliette, e preparazione dei coperti, distribuzione dei pasti nella zona refezione;
- e) pulizia di locali, arredi in uso ed attrezzature utilizzate;
- f) gestione del sistema di autocontrollo igienico previsto dal D.Lgs. 155/97 (HACCP) per la parte del processo distributivo di propria competenza.

ART.5 CALENDARIO ED ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO

Il calendario annuale del servizio di Asilo Nido Integrato si svolge, dal mese di Settembre al mese di Luglio; oltre la chiusura nel mese di agosto sono previste le chiusure natalizie e pasquali analogamente al calendario scolastico regionale e secondo quanto definito *dall'art.3 del vigente regolamento comunale per la fruizione del servizio di asilo nido integrato comunale*.

Il Nido Integrato è aperto dal lunedì al venerdì in orario: 7,30 – 18,00. L'orario di entrata varia dalle ore 7,30 alle ore 9,00. La prima uscita è dalle ore 12,30 alle ore 13,00; la seconda uscita è dalle ore 15,45 alle ore 16,30, la terza dalle ore 17,00 alle ore 18,00.

ART.6 MODALITA' DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI

L'ammissione dei bambini avverrà con modalità e tempi che rispettino il vigente regolamento comunale, in base alla graduatoria dei richiedenti che viene formulata ed aggiornata dal Comune di Noventa Padovana e nel rispetto del vigente regolamento comunale stesso.

In caso di ritiro dei bambini il concessionario provvederà a nuovi inserimenti fino all'esaurimento della graduatoria.

Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento di bambini appartenenti a nuclei familiari in situazione di grave difficoltà per motivi sociali o di salute accertati dai servizi sociali comunali. Per i bambini diversamente abili certificati ai sensi della Legge 104/92, in base alla tipologia e alla gravità dell'handicap, debitamente certificata dagli organi competenti (ASL e servizio N.P.I.), la Giunta Comunale avvalendosi dei propri Uffici Sociali deciderà di volta in volta l'eventuale inserimento ed il relativo sostegno di accompagnamento che verrà valutato predisponendo un adeguato progetto che ne evidenzia anche l'aspetto economico e l'eventuale compartecipazione della famiglia. Nel caso di bambini non residenti, l'accoglimento potrà avvenire solo dopo la sottoscrizione di uno specifico progetto, condiviso con il comune di appartenenza (*art. 8 del vigente regolamento per la fruizione del servizio di asilo nido integrato comunale*).).

Gli oneri aggiuntivi derivanti da tali inserimenti per l'assunzione di personale specializzato o per l'acquisto di ausili speciali saranno concordati e saranno a carico del Comune di residenza del minore disabile.

ART. 7 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE

Particolare importanza riveste, nell'organizzazione del servizio, la programmazione e la gestione delle attività educative a favore dei minori.

Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre), entro massimo il 31 luglio di ogni anno il Concessionario predispone per iscritto la programmazione annuale e la trasmette al Comune. Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori del nido in specifiche riunioni da tenersi indicativamente nel mese di settembre.

Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite incontri periodici tra la stazione appaltante e il concessionario e tramite una relazione che il Concessionario deve trasmettere per iscritto al Comune, entro il 10 agosto di ogni anno, a conclusione dell'anno educativo. La relazione deve anche illustrare l'andamento gestionale, i risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del servizio.

Il Comune di Noventa Padovana (PD) si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni o/e chiarimenti.

Il personale preposto del Comune che attuerà il controllo e la verifica del servizio e del rispetto delle normative di legge, ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni all'interno del servizio affidato al Concessionario, senza creare disagio allo svolgimento delle attività svolte, oltre il diritto di richiedere al Concessionario documenti attestanti la regolarità della gestione affidata.

ART.8 RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione del servizio, in riferimento all'esercizio economico precedente coincidente con l'anno solare, corredato da adeguata documentazione.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

ART. 9 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA IMMOBILIARE E DOTAZIONE DI ARREDI

I locali dell'asilo nido integrato "Il Giardino", di proprietà del Comune hanno sede in Via Leonardo da Vinci, n. 4 – 35027 Noventa Padovana (PD), sono adiacenti alla scuola dell'infanzia "Il Giardino" dell'Istituto Comprensivo "G. Santini" di Noventa Padovana (PD).

La struttura che verrà affidata per lo svolgimento del servizio è l'immobile di cui sopra, ove si svolge l'attuale servizio di asilo nido integrato in Noventa Padovana (PD), come da planimetria allegata. L'intero complesso è situato al piano terra e dotato di giardino ad uso esclusivo.

Attualmente la struttura immobiliare di cui trattasi è dotata di autorizzazione al funzionamento per n. 29 utenti, elevabile del 20% secondo le indicazioni regionali.

La struttura viene concessa in buona parte già attrezzata. Il concessionario si obbliga a proprie spese a completare l'arredo e le attrezzature che risultassero necessarie nonché a sostituire quelle che, durante la vigenza del rapporto non siano più idonee all'utilizzo.

La struttura immobiliare dovrà essere adibita dal concessionario alla gestione del servizio di asilo nido così come descritto nel presente atto, nello schema di contratto, ed in tutti gli atti ivi menzionati. Il Concessionario potrà svolgere nella struttura anche quelle attività innovative e sperimentali, proposte nell'offerta e realizzabili in modo autonomo dal concessionario, allo scopo di migliorare gli aspetti qualitativi ed economici del progetto. Tali attività dovranno essere compatibili con il servizio di asilo nido e con la vocazione tipica della struttura affidata in gestione e non dovranno interferire con i livelli minimi di

prestazione e qualità fissati dal Comune per il servizio principale, previa comunque espressa autorizzazione del Comune.

Il termine essenziale per l'inizio di svolgimento del servizio di asilo nido nella struttura è all'inizio del mese di Settembre di ogni anno.

Entro il termine del 31 agosto 2023 il concessionario deve provvedere a redigere in contraddittorio con gli incaricati del Comune, un verbale di presa visione, idoneità e presa d'atto dello stato, di fatto e di diritto, della porzione immobiliare destinata al servizio, degli arredi e attrezzature secondo l'inventario del Comune.

Al momento della sottoscrizione congiunta del verbale di consegna, il concessionario deve esplicitare per iscritto la presa in consegna degli spazi destinati e del contenuto degli stessi per l'esecuzione del servizio. La struttura immobiliare e il contenuto della stessa alla fine della concessione (per qualunque causa sia determinata, ossia scadenza naturale, decadenza, revoca o comunque cessazione del rapporto concessorio) dovranno essere riconsegnati a norma, in un adeguato stato di sicurezza ed esercizio. Eventuali migliorie e/o sostituzione e/o integrazioni, di qualunque genere afferenti le attrezzature, saranno considerate a tutti gli effetti di proprietà del Comune. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere ad:

- accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione della struttura e del contenuto della stessa dati in consegna al concessionario;
- effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra il Comune e il concessionario in merito alla cessazione della concessione.

Lo stato di conservazione della struttura e del contenuto della stessa verrà accertato, congiuntamente dal Comune e dal concessionario, in un apposito verbale di riconsegna, sulla base dell'esame della documentazione del servizio e di eventuali prove che il Comune riterrà di effettuare, nonché di visite e sopralluoghi alla struttura. Nel caso in cui il concessionario non riconsegna la struttura e il contenuto di questa secondo le modalità previste dal presente articolo, il Comune inviterà lo stesso ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Comune trattenendo le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto di concessione o dalle eventuali somme ancora dovute.

Il Comune, in qualunque momento, potrà ispezionare i locali e chiedere al concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che il concedente stesso riterrà opportuni per il mantenimento del buono stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 10 PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

Per l'espletamento del servizio di cui alla presente concessione è richiesto, oltre alla figura del coordinatore, l'impiego di operatori socio-educativi per lo svolgimento delle attività educative, di cura, igiene e somministrazione pasti e di personale ausiliario per l'assistenza alle sale e per le attività di bidelleria, pulizia, lavanderia.

Il personale del concessionario dovrà prestare la propria attività, assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento del servizio.

Il Comune di Noventa Padovana (PD) si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quella indicata nel presente capitolato e indicata dalla normativa vigente. Il Concessionario inoltre è tenuto a sostituire il personale sul quale il Comune abbia espresso motivato giudizio di inidoneità o inadeguatezza al servizio.

Lo standard di personale in organico, educativo ed ausiliario, dovrà rispettare i valori di quanto previsto dalle L.R. Veneto 32/90 e s.m.i.

Le educatrici devono essere in possesso di adeguato titolo di studio previsto dalla normativa vigente in materia e almeno il 50% delle stesse devono avere un'esperienza almeno biennale

come educatrici del nido.

Il concessionario ha il compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del proprio personale, soprattutto educativo, in maniera continua. La formazione difatti deve assumere valore strategico, coinvolgere tutta l'organizzazione dei servizi, diventare uno strumento di promozione della qualità. A tal fine il Concessionario deve organizzare a suo carico la frequenza a corsi annuali, tenuti da formatori qualificati, specifici per il servizio concesso, comunicando al Comune, al termine di ogni anno educativo i corsi attivati e frequentati dal personale impiegato nel servizio.

Tutto il personale inoltre è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale e deve osservare diligentemente gli oneri e le norme previste in tutti gli atti relativi al servizio di cui trattasi.

Il coordinatore inoltre deve essere sempre reperibile durante l'orario di funzionamento dell'asilo nido. Si richiede inoltre per il coordinatore un'esperienza maturata nel ruolo di coordinamento di asili nido di almeno tre anni.

Il coordinatore ha il ruolo di responsabile del funzionamento del servizio nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Al coordinatore sono attribuiti compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio, di promozione e valutazione della qualità del servizio.

Il coordinatore deve essere presente all'asilo nido in orari da concordare con il Comune e che siano funzionali al suo ruolo. Deve inoltre essere reperibile telefonicamente negli orari di apertura del servizio e garantire una presenza presso il servizio di almeno 2 ore settimanali.

Oltre al coordinamento pedagogico, il concessionario deve individuare un incaricato responsabile per l'aspetto gestionale/amministrativo del servizio (incarico che può anche essere attribuito al coordinatore medesimo). Tale incaricato, qualora tale figura non coincida con il/la coordinatore/trice, deve essere in possesso di diploma di maturità ed aver maturato un'esperienza di almeno due anni in un ruolo e in un servizio analogo.

Tale incaricato tiene i rapporti con il referente comunale del servizio, a cui deve relazionare sull'andamento del servizio e a cui deve tempestivamente segnalare ogni disfunzione, guasto o necessità di intervento tecnico straordinario.

Tra le sue responsabilità rientrano:

- rilevazione delle presenze degli utenti e degli operatori;
- conservazione e, su richiesta, trasmissione al Comune di copia delle ricevute di pagamento per le rette a carico delle famiglie.
- trasmissione degli importi delle rette a carico dell'utente;

Il concessionario, in relazione alla natura del servizio, è tenuto a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato turn-over sull'utenza.

Il concessionario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.

Il concessionario impiega per il servizio oggetto della concessione, persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci ed idonee fisicamente, perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, nonché buona condotta, ed assenza di incompatibilità penali.

Deve inoltre essere garantita, salvi i casi di forza maggiore, la stabilità del coordinatore pedagogico e del personale educativo e l'immediata sostituzione degli operatori in caso di assenza degli stessi per malattia, maternità, ferie e simili. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà effettuare le opportune verifiche.

Il concessionario dovrà indicare nel progetto-offerta il nominativo e allegare il curriculum studi e professionale in formato europeo dell'incaricato del coordinamento pedagogico.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, il concessionario si impegna a:

- informare il Comune con un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dalle vigenti

- leggi (art. 2, comma 5, legge n. 146 del 12.06.1990);
- assicurare con i propri operatori le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria (CCNL del comparto EE.LL.) vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali.

Prima dell'inizio di ogni anno educativo, entro 10 giorni prima dell'avvio del servizio, il concessionario deve inviare all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale, indicandone le specifiche mansioni, l'inquadramento contrattuale, il titolo professionale e l'attribuzione dei turni di servizio onde assicurare il corretto espletamento del servizio.

Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo deve essere comunicata tempestivamente (entro due giorni) all'Amministrazione Comunale.

L'organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, inquadramento ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio, garantendo pertanto il rispetto del rapporto operatori/utenti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente.

Costituisce motivo di risoluzione immediata del contratto non fornire fin dal primo giorno di avvio del servizio di asilo nido, un numero sufficiente di educatori e di ausiliari, in base agli standard definiti dalla Regione Veneto e in relazione all'accreditamento del servizio.

Il concessionario si impegna ad assicurare la continuità del servizio con proprio personale idoneo nei casi di assenza o dimissione del personale in servizio, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune.

Nel caso di sostituzioni definitive, il concessionario deve assicurare, a sue spese, una compresenza tra la persona uscente e quella entrante di almeno sei giorni lavorativi.

Al fine di garantire la continuità educativa, il Concessionario è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione (accordo in materia di salvaguardia occupazionale).

Il concessionario inoltre è direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per lo svolgimento del servizio.

Riassorbimento del personale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario, al fine di garantire la prosecuzione del servizio, si impegna prioritariamente ad assumere le maestranze che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa, con il mantenimento delle condizioni di miglior favore acquisite (rispettando gli scatti di anzianità già maturati), sempre che il personale sia in possesso dei requisiti richiesti nel presente Capitolato. Le eventuali restanti prestazioni sono erogate dall'affidatario tramite proprio personale, adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti dal presente Capitolato e in possesso dei titoli richiesti dalla vigente normativa.

Il concessionario è tenuto al riassorbimento del personale secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. «*Settore socio-sanitario assistenziale educativo*», ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 15/06/2015, n. 81.

Ai fini dell'eventuale riassorbimento del personale, si precisa che nel precedente appalto in scadenza, sono impiegati nel servizio i seguenti addetti assunti con il C.C.N.L. «*Settore socio-sanitario assistenziale educativo*» a part-time di cui:

n. 1 Coordinatore: 25 ore/sett. inquadramento liv. D3

n. 1 Educatrice 31.5 ore/sett. inquadramento liv. D1

- n. 1 Educatrice 28 ore/sett. inquadramento liv. D1
- n. 1 Educatrice 35.5 ore/sett. inquadramento liv. D1
- n. 1 Educatrice 31.5 ore/sett. inquadramento liv. D1
- n. 1 Educatrice 31.5 ore/sett. inquadramento liv. D1
- n. 1 Ausiliaria 25 ore/sett. inquadramento liv. A1
- n. 1 Ausiliaria jolly inquadramento liv. A1
- n. 1 Ausiliaria 4 ore/sett. inquadramento liv. D2

TITOLO II: RAPPORTI ECONOMICO FINANZIARI

ART.11 RAPPORTI ECONOMICO FINANZIARI

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire il servizio e di riscuotere direttamente le tariffe di frequenza mensile stabilite dall'Ente, oltre al contributo annuo alla gestione erogato dal Comune al Concessionario fissato in un massimo di euro 23.000,00= al lordo dell'IVA (euro ventitremila/00) che verrà liquidato, secondo gli esiti di gara, al concessionario con la seguente ripartizione:

- 30% entro la fine del mese di ottobre;
- 35% entro la fine del mese di marzo;
- 35% entro la fine del mese di luglio.

L'ammontare del contributo comunale contrattuale sarà quello offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Il Comune verserà inoltre al concessionario il contributo regionale al funzionamento di cui alla L.R. n. 32/90 nel momento in cui il medesimo verrà liquidato al Comune stesso.

ART. 12 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

All'interno del riconoscimento a favore del concessionario del diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio, è compreso il diritto del concessionario di ottenere i contributi ex Fondo sociale Regionale riconosciuti per tale servizio, nonché eventuali altri finanziamenti specifici previsti dalla vigente normativa. A tal fine si stabilisce che il Comune di Noventa Padovana si impegna a versare detti contributi al concessionario, una volta ricevuti, e limitatamente al periodo della concessione.

Il concessionario ha l'obbligo di impiegare detti contributi per il mantenimento del servizio e/o per attività di eccellenza, in relazione alle finalità previste dall'assegnazione di detti contributi, concordandone l'utilizzo con il Concedente.

Il concessionario nulla potrà pretendere qualora tali contributi subiscano una riduzione, o un ritardo, oppure addirittura non siano riconosciuti e liquidati, per qualsiasi motivo, al Comune di Noventa Padovana (PD).

Il Comune di Noventa Padovana non assume nessun onere economico diretto nei confronti del concessionari o per quanto previsto nel presente articolo, qualora tali contributi non gli vengano a sua volta erogati.

Il Comune di Noventa Padovana inoltre si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di non erogare detti contributi, anche se ricevuti, qualora il comportamento del concessionario abbia determinato l'applicazione di una penalità a suo carico, così come previste nel presente capitolato.

Il Concessionario si obbliga al debito informativo verso il Concedente.

TITOLO III: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E IMPEGNI DEL CONCEDENTE

ART.13 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà garantire le seguenti attività e i seguenti servizi:

- Il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- Campagne informative su aperture iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario;
- La gestione degli inserimenti all'asilo nido in base alle graduatorie formatesi e comunicate dal Comune;
- Programmazione e svolgimento delle attività educative;
- Cura e igiene personale del bambino;
- Presenza di personale educativo ed ausiliario necessario, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- La sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
- La fornitura di tutto il materiale igienico sanitario destinato ai bambini;
- Fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, di consumo e giochi;
- Fornitura della biancheria se necessaria (lenzuolini, coperte, etc...);
- Selezione, formazione, organizzazione del proprio personale;
- Somministrazione e assistenza ai pasti;
- Igiene e pulizia dei locali, ivi compreso tutto il materiale necessario;
- Servizio lavanderia;
- Gestione e smaltimento dei rifiuti;
- Gestione rapporti con le famiglie, con la Commissione Mensa e con gli uffici del Comune di Noventa Padovana;
- Calcolo, fatturazione e riscossione delle tariffe dovute su base mensile in considerazione delle rette calcolate su fasce Isee stabilite dal Comune di Noventa Padovana;
- Fatturazione secondo le cadenze di cui al precedente art. 11 direttamente al Comune di Noventa Padovana, in base a quanto definito all'art. 19, andando ad allegare schema riepilogativo degli utenti residenti ed eventualmente non residenti inseriti all'asilo nido, il tempo di frequenza, la retta applicata e la relativa fascia Isee d'appartenenza.
- Collaborazione con il Comune di Noventa Padovana per la promozione sul territorio del servizio di asilo nido;
- Gestione dei solleciti di pagamento, dell'insoluto e dell'eventuale dimissione dal servizio in caso di morosità previa comunicazione al Comune di residenza;
- Collegamento con la locale scuola dell'infanzia statale anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia stessa;
- Mantenimento dell'immobile in stato di decoro;
- La verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale degli immobili, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di migioria funzionale e gestionale ritenuti utili;
- Realizzazione di attività e di servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibile con la struttura e non interferenti con il servizio di asilo nido;
- Responsabilità e realizzazione interventi/attività per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio e della struttura il concessionario deve assumersi gli impegni conseguenti, per quanto riguarda in particolare il rispetto dei

criteri e dei rapporti numerici stabiliti dalla normativa regionale e il debito informativo con ULSS 16 e Regione Veneto, anche in caso di modifiche successive della normativa ad oggi vigente;

- Coordinamento pedagogico: il coordinamento pedagogico del servizio deve essere affidato a personale dipendente del concessionario in possesso dei titoli richiesti dalla normativa regionale in materia.

Inoltre sono a carico del concessionario:

- la tenuta di una documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio.
- l'elaborazione e la trasmissione di tutte le informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere a debiti informativi o utili alla programmazione del Comune e della Regione Veneto;
- il pagamento di tutte le tasse e imposte, nessuna esclusa, relativa alla concessione del servizio di asilo nido integrato;
- la fornitura l'integrazione e la eventuale sostituzione di arredi e attrezzature; tali arredi e attrezzature rimarranno di proprietà del Comune di Noventa Padovana al termine della Concessione;
- la fornitura di eventuali attrezzature informatiche necessarie all'espletamento del servizio;
- le spese relative all'assicurazione da sottoscrivere per i servizi svolti;
- la comunicazione, entro venti giorni dall'atto di affidamento, del nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla legge 81/2008, e s.m.i., e del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili;
- ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio di asilo nido.

ART. 14 OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), il concessionario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e ad assumere per conto del Comune di Noventa Padovana la qualifica di Responsabile del Trattamento dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. Il concessionario si obbliga a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui venga a conoscenza in forza della presente concessione garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale. I dati personali relativi al concessionario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Centrale di Committenza e del Comune di Noventa Padovana, nel rispetto di quanto previsto nel citato Regolamento UE 2016/679, per i soli fini inerenti la procedura di gara e l'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, il concessionario potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Regolamento sopra citato

ART. 15 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il concessionario aggiudicatario si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente capitolato.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul

lavoro.

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.

Precisamente il concessionario si impegna nei confronti del personale:

- a) ad applicare il C.C.N.L. del settore/comparto di riferimento vigente, di cui all'art. 51 del D.lgs 15/06/2015, n. 81, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;
- b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale.

Il concessionario è tenuto ad assumere il personale già impegnato nelle attività oggetto dell'affidamento e rimasto inoccupato, ai sensi delle disposizioni legislative sul trasferimento di azienda e degli accordi contrattuali vigenti.

Il concessionario per tutta la durata del servizio deve garantire la presenza di personale richiesto e idoneo per lo svolgimento del servizio.

Il concessionario si impegna ad assicurare iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche al proprio personale, sostenendone direttamente ed interamente i relativi oneri economici.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dal proprio personale a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

Il concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.

Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Concessionario riconosce che il Comune di Noventa Padovana risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'impresa stessa e il proprio personale.

ART. 16 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. provvedendo ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, comprovata da apposita documentazione.

Il concessionario assume ai fini della presente concessione, in via diretta ed esclusiva, nei confronti del Comune, la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore del servizio nel suo complesso.

Il concessionario dovrà inoltre comunicare all'Ufficio Pubblica Istruzione il nominativo del Responsabile della Sicurezza prima dell'avvio del servizio.

Il servizio, essendo totalmente svolto da personale non dipendente dall'Amministrazione comunale, non presenta rischi da interferenze e pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e dalla determinazione AVCP n. 3/2008, non risulta necessario redigere il DUVRI. Per lo stesso motivo l'importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 0,00.

ART. 17 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Spetta al Comune:

- indicare all'aggiudicatario il Responsabile referente per il servizio;
- la titolarità dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio;
- il convenzionamento con altri Enti locali interessati al servizio di asilo nido;
- mettere a disposizione del concessionario i locali dell'asilo nido situati in via Leonardo da Vinci, come da planimetria allegata;
- le attrezzature tecniche e gli arredi presenti;
- la manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti fissi e tutto ciò che risulta connesso con la struttura;
- gli interventi relativi all'adeguamento ed aggiornamento alle normative di legge;
- i consumi per fornitura gas e acqua, energia elettrica;
- la gestione delle domande di iscrizione al servizio e la formazione della graduatoria secondo le disposizioni previste dal Regolamento Comunale;
- la determinazione delle rette a carico delle famiglie utenti del servizio, secondo gli importi definiti dalla Giunta Comunale.

TITOLO IV: VALORE E FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

ART. 18 – FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 167 del D.lgs 50/2016, il valore della concessione per il biennio di durata + l'eventuale anno di ripetizione, è stimato in euro 427.875,00= al lordo dell'IVA.

Il contratto è finanziato mediante:

- a) riscossione diretta da parte del concessionario delle rette, stabilite dall'Ente, applicate all'utenza, per un importo medio annuo pari ad euro 119.625,00= al lordo dell'IVA;
- b) contributo annuo alla gestione erogato dal Comune al Concessionario fissato in un massimo di euro 23.000,00 al lordo di IVA;
- c) contributo regionale al funzionamento quota annua presunta euro 22.000,00 non soggetto ad IVA, somma che verrà riconosciuta al concessionario nei tempi di erogazione al Comune.

ART. 19 CORRISPETTIVI

Spetta al concessionario:

- la riscossione le tariffe di frequenza mensile stabilite dall'Ente (da intendersi onnicomprensivo con inclusione del costo pasto, a carico dell'utente) ;

REDDITO	RETTA MENSILE
Fino ad un reddito globale annuo di € 6.531,00	€ 250,00
Da € 6.531,01 a € 10.632,94	€ 325,00
Da € 10.632,95 a € 16.954,95	€ 375,00
Da € 16.954,96 a € 25.000,00	€ 450,00
Da € 25.000,01 in poi o per chi non presenta ISEE	€ 525,00

In ottemperanza a quanto stabilito con Delibera di G.C. n. 52/2011 viene applicata una riduzione del 30% nel caso di frequenza di gemelli o di due fratelli frequentanti contemporaneamente il servizio di Asilo Nido Integrato, tale riduzione sarà applicata ad uno solo dei gemelli e/o fratelli.

- il contributo annuo alla gestione erogato dal Comune al Concessionario fissato in un massimo di € 23.000,00= al lordo dell'IVA (euro ventitremila/00) che verrà liquidato, secondo gli esiti di gara, ai sensi di quanto disposto al precedente Art. 11;
- il contributo regionale al funzionamento di cui alla L.R. n. 32/90 e s.m.i. nel momento in cui il medesimo verrà liquidato al Comune stesso.

La realizzazione di altri servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, in aggiunta al servizio di asilo nido, (a titolo esemplificativo: apertura in orari e giorni non previsti dal presente capitolato – sabato e domenica – agosto) sono completamente a carico del concessionario, che determinerà autonomamente le rette a carico degli utenti, i quali verseranno il dovuto direttamente al concessionario.

Il Comune non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

Dall'importo della fattura verranno detratte eventuali penalità applicate.

Il concessionario con il corrispettivo definito nell'offerta economica, s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il servizio di cui trattasi (compresi eventuali servizi integrativi e migliorativi) e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

ART. 20 REVISIONE PREZZI

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà invariato per il primo anno di validità del contratto, potendo successivamente, a richiesta documentata dell'aggiudicatario, essere soggetti a revisione periodica annuale in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese di scadenza di ogni anno (disponibile ad agosto).

TITOLO V: RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

ART. 21 RESPONSABILITA'

Il concessionario assume il servizio di asilo nido in concessione con annessa la gestione dalla struttura immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi.

Il Concessionario è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero occorrere sia agli utenti del servizio, sia al personale impiegato, a terzi o cose di terzi, o ai beni immobili e mobili affidati dal Comune per la gestione del servizio, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o da terzi presenti nella struttura o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, ivi compresi quelli derivanti ad utenti ed a terzi dall'eventuale intossicazione alimentare dovuta a forniture o preparazioni alimentari inadeguate.

ART. 22 ASSICURAZIONI

In relazione a quanto disposto in particolare dall'art. 21 del presente capitolato, il Concessionario dovrà pertanto procedere alla stipula di idonee polizze di assicurazione, con una validità non inferiore alla durata della presente concessione, per la responsabilità civile verso terzi e per la copertura dei seguenti rischi:

- a) polizza infortuni a favore di tutti i bambini ospiti del nido aziendale, sia per la durata della loro permanenza nella struttura sia in occasione di eventuali gite e passeggiate, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente, decesso, con i

seguenti capitali assicurati pro-capite:

- € 50.000,00 – in caso di morte;
- € 100.000,00 – in caso di invalidità permanente, senza franchigia;
- € 2.500,00 – rimborso spese mediche, farmaceutiche e terapeutiche da infortunio.

b) è fatto altresì obbligo alla Ditta aggiudicataria provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa R.C. ed infortuni a favore dei soggetti frequentanti il servizio, con massimali non inferiori ad € 2.500.000,00.

Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

Il Concessionario si impegna a presentare al Comune, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, le polizze assicurative richieste prima dell'avvio del servizio o entro ristretto e perentorio termine comunicato dal Comune.

TITOLO VI: ALTRE NORME DI NATURA CONTRATTUALE

ART. 23 PENALITÀ

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato/contratto o nel progetto offerta presentato dal Concessionario, il Comune applicherà le seguenti penalità.

1. € 1000,00 Per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza.
2. € 1000,00 Per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sul mantenimento degli standard.
3. € 1000,00 Per ogni violazione al capitolato tecnico.
4. € 1500,00 Per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative inerenti l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto.
5. € 1000,00 Per ogni infrazione delle norme igienico-sanitarie
6. € 200,00 Per ogni infrazione delle norme e delle procedure di sanificazione ed igiene degli ambienti.
7. € 500,00 Per il mancato rispetto delle prescrizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti urbani.
8. € 2000,00 Per ogni infrazione all'osservanza delle normative previste in tema di sicurezza dei dati personali degli utenti.
9. € 2000,00 In caso di mancato rispetto dell'orario o del calendario di servizio.
10. € 5000,00 Per ogni infrazione commessa dal personale del Concessionario dolosamente e per ogni infrazione da cui possa derivare danni agli utenti del servizio affidato o a terzi.

Per ottenere il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute sui crediti dell'aggiudicatario o sulla cauzione che dovrà essere in tal caso integrata.

Per l'applicazione delle penali il Comune adotterà il seguente procedimento:

- le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione del termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni del Concessionario;
- la decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile comunale della gestione dell'appalto.
- La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Comune potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti le sopra esposte infrazioni.

È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla

risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 28.

ART. 24 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario esegue in proprio i servizi esposti nel Contratto.

Vista la natura «sociale» del servizio, la sua peculiarità legata alla percentuale altissima di manodopera e vista la necessità di intensificare la tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, si stabilisce che è fatto obbligo al concessionario di eseguire integralmente i servizi oggetto di affidamento, ponendo, quindi, il divieto assoluto di cedere direttamente o indirettamente e di subappaltare in toto o in parte il servizio affidato, fatta salva la possibilità di subappaltare:

- il solo servizio di refezione;
- le attività di manutenzione degli immobili e delle loro pertinenze.

In caso di violazione di quanto sancito dal presente articolo, si procederà all'applicazione della clausola risolutiva espressa del capitolato;

È vietata la cessione del contratto, pena la immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione Comunale.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

ART. 25 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza del concessionario agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, il Comune inoltrerà al concessionario stesso diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o contestazione di addebiti con termine a contro dedurre di 10 giorni.

Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione Comunale potrà, a seconda della gravità dell'inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità;
- avviare la procedura di risoluzione o recesso dal contratto.
Sono considerate clausole risolutive espresse, con effetto immediato, salvo i maggiori danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. le seguenti:
- in caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato;
- in caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato, del mancato rispetto delle normative e leggi che disciplinano la gestione dei servizi socio assistenziali e socio educativi, quelle in materia di igiene e sanità, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché la violazione di ogni altra normativa vigente, o a venire, che regolamenti l'attività oggetto del presente contratto;
- in caso di omesso pagamento di contributi e tasse da parte del concessionario;
- nel caso in cui il concessionario non rispetti la disciplina relativa alle assunzioni e al trattamento economico dei lavoratori;
- nel caso in cui siano accertate colpa grave o negligenza nella gestione del servizio affidato e ciò abbia causato morte, invalidità, lesioni di utenti assistiti e/o danno di immagine al Comune concedente;
- in caso di sospensione, anche parziale, se non previamente autorizzata per iscritto dal Comune, dei servizi oggetto del presente Capitolato;
- in caso di inosservanza, comunque delineata, da parte del concessionario, di uno o più impegni assunti verso il Comune;

- in caso di cessione, anche parziale, del servizio.

ART. 26 SUBAPPALTO

E' fatto divieto assoluto di ricorrere al subappalto.

ART. 27 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La convenzione è soggetta all'applicazione delle norme di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pertanto la stessa conterrà una apposita clausola, a pena di nullità assoluta della convenzione medesima, con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge, con l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla concessione di cui al presente bando, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; questi dati sono previamente richiesti dalla stazione appaltante e comunicati dall'aggiudicatario in tempo utile per la stesura e sottoscrizione del contratto.

ART. 28- DECADENZA DALLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La concessione decade di diritto qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto uno dei motivi di esclusione di un operatore economico di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Il Comune di Noventa Padovana potrà altresì, previa formale contestazione degli addebiti, dichiarare la risoluzione del contratto in tutti i casi di :

- grave inosservanza degli obblighi contemplati nel presente Capitolato e in particolare di quelli relativi alla conduzione del servizio;
- gravi e accertate violazioni di obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impegnati nella esecuzione delle attività oggetto di concessione;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nelle strutture, in caso di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi.

ART. 29 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione della convenzione e relative a diritti soggettivi, previa verifica della possibilità di arrivare a una transazione ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Padova, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

ART. 30 – RICORSO

Il ricorso può essere presentato secondo quanto previsto dall'art. 204 del D.lgs 50/2016, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio, 2277 - Venezia - Telefono: +39 0412403911 - www.giustizia-amministrativa.it).

Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs 50/2016.

ART. 31 - CONVENZIONE

Come stabilito dalla determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016, sarà stipulato tramite scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti delle parti. Tutte le spese inerenti a conseguenti alla stipula dei contratti sono a carico dell'aggiudicatario della concessione. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.lgs 50/2016, al contratto di concessione relativo alla procedura negoziata di cui al presente invito non si applica il termine dilatorio previsto dal 9° comma del citato art. 32.

In pendenza di stipulazione del contratto, il concessionario dovrà dare avvio alla prestazione contrattuale garantendo l'apertura del servizio di asili nido integrato comunale il primo giorno lavorativo del mese di Settembre 2023.

ART. 32 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario, è tenuto, prima della stipula del contratto a costituire e trasmettere al comune di Noventa Padovana (PD), documento attestante l'avvenuta costituzione della CAUZIONE DEFINITIVA ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 pari ad un valore del 10% del valore complessivo stimato della concessione ed indicato al precedente art. 18.

ART. 33 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Relativamente alla concessione di cui al presente capitolato, l'appaltatore si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto, in data 17 settembre 2019, tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 107 del 17/10/2019.

ART. 34 - RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

Il servizio è regolato dal presente capitolato speciale e dalla Lettera invito. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma.